

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **146/1979** (ECLI:IT:COST:1979:146)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **08/11/1979**; Decisione del **30/11/1979**

Deposito del **06/12/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14466**

Atti decisi:

N. 146

## ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1979

*Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1979.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 338 del 12 dicembre 1979.*

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1975 dal pretore di Naro nella causa di lavoro vertente tra Vinci Paolo e Scilla Calogero, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata, redatta in termini scheletrici, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione;

che, né dall'ordinanza di rinvio, né dagli atti di causa, nei quali è riportata l'analoga eccezione sollevata dalla parte, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte;

che, in particolare, l'ordinanza non enuncia i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto;

che l'assoluta carenza di motivazione in ordine al contrasto prospettato impone che la questione sia dichiarata inammissibile per l'assoluta indeterminatezza del suo intrinseco contenuto.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Costituzione, con l'ordinanza del vice pretore di Naro del 4 giugno 1975, per carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*